

CONGREGA

DI

S. Maria della Visitazione e della Immacolata

(DETTA TAVOLETTA DEGLI OREFICI)

Terza Sala Uomini nell' Ospedale degli Incurabili

CON SEDE PROVVISORIA

presso la venerabile Congregazione
di S. Maria del Carmine nell' Ospedale omonimo

REGOLAMENTO

NAPOLI

Tipografia E. VIGLIARDI - Via ATRI 21

1937



CONGREGA

DI

S. Maria della Visitazione e della Immacolata

(DETTA TAVOLETTA DEGLI OREFICI)

Terza Sala Uomini nell' Ospedale degli Incurabili

CON SEDE PROVVISORIA

presso la venerabile Congregazione

di S. Maria del Carmine nell' Ospedale omonimo



REGOLAMENTO

NAPOLI

Tipografia E. VIGLIARDI - Via Atri 22

1937



CAPO I.

Origini — Scopi Mezzi

1° La Confraternita di S. Maria della Visitazione e dell'Immacolata agli Incurabili, detta Tavola degli Orefici, istituita e giuridicamente riconosciuta con R. Assenso del 29 ottobre 1778 è soggetta alle disposizioni delle leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 18 luglio 1904 N. 390, e relativi regolamenti, ed è retta dal presente regolamento:

2° La Confraternita ha per fine:

a) esplicazione e diffusione della S. Religione Cattolica Apostolica Romana fra gli ascritti con i dettami della S. Chiesa e con la parola portare agli infermi il conforto spirituale e la rassegnazione cristiana;

b) assistenza economica agli ammalati dell'O-

spedale degli Incurabili e principalmente a quelli della 3^a sala con distribuzione di vitto ogni domenica e nelle grandi solennità religiose e civili, e di ogni altro conforto materiale per i poveri infermi.

c) elevare a Dio preci per le anime degli Ascritti defunti con suffragi stabiliti come dal presente regolamento.

3^o La Confraternita provvede al raggiungimento degli scopi di cui all' art. 2 con i seguenti mezzi:

a) con la rendita dei beni immobili che possiede in proprio la quale attualmente è di lire 3500 annue lorde;

b) con la rendita di titoli al 3,50^o/₁₀₀ del valore nominale di L. 1600;

c) con i contributi degli ascritti e dei benefattori;

d) con eventuali lasciti ed altre offerte volontarie che possono pervenire anche da estranei alla Confraternita.

CAPO II.

Diritti e doveri degli Ascritti

Assemblea generale degli Ascritti

4^o Possono far parte della Confraternita due categorie di Ascritti: ordinari e benefattori.

Gli Ascritti ordinari debbono essere i soli orafi. Gli Ascritti benefattori di qualunque categoria e di ambo i sessi.

Gli ascritti ordinari ed i benefattori devono essere di buona condotta morale e politica e professare la S. Religione cattolica.

5° Gli ascritti ordinari pagheranno una retta mensile di lire due; quelli benefattori un concorso annuo a volontà.

6° Gli ascritti ordinari assumeranno l'obbligo, almeno una volta l'anno di assistere alla tavola nell'ora che verrà distribuito il pranzo agli ammalati. I benefattori sono esentati da tale obbligo, ma possono assistere e coadiuvare agli ascritti ordinari.

7° Gli ascritti ordinari in caso di loro morte avranno diritto ad un funerale con tre messe piane. Gli ascritti benefattori ad una sola messa piana.

8° Entrambi le categorie di ascritti nel giorno di Pasqua e quello di Natale debbono intervenire alla distribuzione del pranzo agli ammalati ed a questi arrecare la parola di conforto.

9° L'assemblea generale si compone di tutti gli ascritti ordinari che sono in pieno godimento dei loro diritti, e che abbiano compiuto il 21° anno di età e si riunisce ordinariamente nella 1° Domenica di dicembre per procedere alla elezione dell'Amministrazione, alla terza domenica di dicembre per la

elezione del Tesoriere, al mese di maggio per l'approvazione del Bilancio preventivo per l'anno seguente.

10° Si potrà riunire straordinariamente e sempre che il bisogno lo richieda, per deliberazione del Governo o in seguito a domanda di non meno di un terzo degli ascritti aventi diritto al voto, da presentarsi all'Amministrazione con apposito ordine del giorno oppure su richiesta delle autorità superiori.

L'invito ad intervenire alle adunanze dev'essere firmato dal Superiore e spedito ai Confratelli almeno 48 ore prima della adunanza.

11° Spetta alla Assemblea deliberare sui seguenti affari :

- a) nomina del Governo e del Censore
- b) nomina del Tesoriere
- c) approvare i Bilanci ed i conti finanziari
- d) deliberare sulle liti da intentare o da sostenere
- e) deliberare sulle modifiche da apportarsi al

Regolamento

f) espulsione degli Ascritti
g) accettazioni e rifiuti di legati e finalmente dà il suo voto su tutto ciò che non è previsto dal Regolamento.

12° Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti e queste ultime hanno sempre luogo quando si tratti di questioni concernenti persone.

13° Per la validità delle deliberazioni in 1^a Convocazione occorre l'intervento della metà più uno degli iscritti; in 2^a Convocazione qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti. Si fa eccezione solo per l'elezione dell'Amministrazione e del Censore che la votazione si esegua in unica convocazione, avendo già deciso che la detta votazione abbia luogo nella prima domenica di dicembre.

CAPO III.

Dell'Amministrazione ed adunanze della medesima.

14° L'Amministrazione della Confraternita sarà composta di tre membri, dei quali il primo eletto sarà il Superiore, e gli altri due 1° e 2° Governatore.

15° In seno all'Amministrazione la Confraternita avrà un iscritto con la nomina di Censore.

16° L'Amministrazione ed il Censore verranno eletti dall'Assemblea generale degli iscritti nella 1^a domenica di dicembre e resteranno in carica un triennio e con due terzi di contanti potranno essere confermati e saranno scelti esclusivamente tra gli iscritti ordinari. Si procederà alla elezione con voti segreti a mezzo di scheda e presiederà il seggio l'Amministratore uscente.

La prima elezione dopo l'approvazione del presente Regolamento sarà presieduta dal Presidente della federazione fra le Arciconfraternite.

17° La Confraternita avrà un Tesoriere il quale sarà eletto con le stesse modalità come sopra dall'assemblea previo una terna che sarà presentata dall'Amministrazione e resterà in carica un anno e potrà essere sempre rieletto. L'azione avrà luogo nella terza domenica di dicembre di ciascun anno. Il Tesoriere sarà scelto tra gli iscritti ordinari della Confraternita.

18° Il Tesoriere sarà coadiuvato se è necessario ed a suo criterio, per le esazioni, da un iscritto che avrà la nomina di collettore nominato dall'Amministrazione con parere del Tesoriere annualmente.

19° Oltre alle predette cariche vi saranno quattro Consiglieri e questi dovranno essere i tre amministratori ed il censore dell'amministrazione precedente.

Si farà eccezione per il 1° anno di vigore del presente Regolamento ed i consiglieri saranno nominati dall'assemblea il giorno della elezione dell'amministratore con le identiche modalità.

20° La Confraternita avrà un Segretario che verrà nominato dall'amministratore in carica e di anno in anno sarà confermata la sua nomina.

21° Il ramo contabilità della Confraternita, come dagli articoli seguenti può essere affidato ad un estraneo che avrà la denominazione di Ragioniere e con-

tabile e sarà nominato dall'Amministrazione con un assegno annuo da stabilirsi in Bilancio.

22° Non possono occupare alcuna carica o far parte dell'Amministrazione tutti coloro che si trovano nei casi d'incompatibilità o di esclusione enumerati nell'art. II della legge sulle O. O. P. P. 17 luglio 1890 N° 6972 lettere *a) b) c) d)* e nello art. 30 della stessa legge lettere *a) b)*.

23 Appartiene all'amministrazione della Confraternita l'obbligo solidale tra i suoi componenti di amministrare l'opera ed ancora :

a) di deliberare il Bilancio ed i Conti annuali nel periodo indicato dalla legge;

b) di redigere e modificare i regolamenti interni.

c) di provvedere alla osservanza della legge e regolamento;

d) all'esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei legati pii e al pagamento delle spese stanziato dai Bilanci con l'emissione dei relativi mandati;

e) di tenere in continua evidenza l'entrate e le spese dell'Arciconfraternita;

f) di sottoporre all'Autorità Tutorie i Bilanci ed i Consuntivi nonchè tutti gli atti soggetti alla sua approvazione;

g) di nominare, sospendere o licenziare impiegati e salariati, e fare con essi le relative convenzioni.

h) di liberare infine su tutti gli atti che riguar-

dano l'Amministrazione e su qualunque oggetto che riguarda l'interesse dell'Arciconfraternita, salvo l'approvazione in tutti i casi che è prescritto dalla legge.

24° Le deliberazioni di amministrazione debbono essere prese con l'intervento dei tre componenti, ed adottate con la maggioranza assoluta degli intervenuti. I Governatori che senza giustificato motivo non intervengono alle adunanze di Amministrazione, Consulta ed Assemblea per tre tornate consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica e la decadenza sarà provocata da uno dei Governatori e ratificata dall'assemblea.

25° I processi verbali delle deliberazioni debbono essere motivati, e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singolari oggetti discussi. Essi debbono far menzione delle opposizioni dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare e giustificare il proprio voto. Detti processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da lui, dal Superiore e dal Censore.

26° Le attribuzioni del Superiore sono:

- a) disporre la convocazione al Governo della Consulta e dall'assemblea, presiederle e dirigerle;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea generale e dal Governo;
- c) vigilare che il Tesoriere presenti i conti nel

termine stabilito dalla legge, promuovendo in caso di ritardo i necessari provvedimenti;

d) sorvegliare l'andamento generale del Sodalizio;

e) rappresentare in un giudizio l'Ente, stipulare a nome del Governo i contratti da esso deliberati ed approvati dalle Autorità Superiori;

f) sospendere in casi di urgenza per valide ragioni, impiegati e salariati, salvo a riferirle all'Amministrazione nella prima adunanza;

g) prendere in caso di urgenza tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno, ed informare subito l'Amministrazione;

h) presiedere il seggio in tutte le votazioni delle elezioni;

i) tenere al corrente i mandati di pagamento e fare in modo che questi siano firmati dal Superiore, dal Censore e dal Segretario e se del caso dal Governatore che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o dal Governatore più anziano.

27° In caso di mancanza o di impedimento del Superiore, egli viene surrogato dal 1° Governatore, e in mancanza di questi, dal 2° Governatore.

28° Le attribuzioni del Censore sono :

a) rappresentare la fratellanza in seno del Governo e della Consulta, sostenendone i diritti e gli interessi;

b) in ogni fine di anno può il censore, se lo crede, dare una relazione alla assemblea dell' opera svolta dall'Amministrazione nell'esercizio in corso

29° In caso di assenza o di impedimento per qualunque motivo, il censore sia nelle sessioni al Governo che in quelle di Consulta o di Assemblea generale, sarà sempre sostituito da un consultore più anziano che trovasi presente nella sessione, o in mancanza di questi, da un confratello più anziano di ammissione e, in caso di parità dal più anziano di età.

30° Le attribuzioni del Segretario sono:

a) La direzione e la responsabilità del regolare andamento di tutti i servizi; sorvegliare il personale dell'Ente, sorvegliare il servizio, curare la disciplina e dipende direttamente dal Superiore;

b) deve dare esecuzione a tutti i provvedimenti del Superiore, della Consulta e dell'Assemblea, sia direttamente che a mezzo dei dipendenti;

c) redige e cura il corso della corrispondenza in partenza;

d) comunica agli amministratori, alle cariche subalterne, agli impiegati e salariati i provvedimenti e gli atti che a loro sono diretti e che ad essi si riferiscono;

e) assiste alle sedute di Governo, di Consulta e di Assemblea, ne redige i verbali e li controfir-

ma, curandone la trascrizione sul registro delle deliberazioni di cui ne è l'unico consegnatario;

f) è responsabile alla tenuta del repertorio;

g) cura e certifica, a norma di legge, la pubblicazione e l'affissione nell'Albo Pretorio del Comune, delle deliberazioni e degli atti di Amministrazione;

h) presenta alla firma del Superiore, o chi per esso, le ordinanze, i rapporti e la corrispondenza;

i) dovrà tenere al corrente il libro Protocollo e custodire i fascicoli che ad essi si riferiscono;

l) provvede alla custodia, alla conservazione e al riordinamento di tutti gli atti, documenti e registri che riguardano l'Amministrazione; ha la responsabilità delle carte e dei fascicoli e deve tenere ordinati e mantenere in perfetto ordine la tenuta di tutti i registri di contabilità, di cassa, e di quelli in economia, e controfirma i mandati, gli ordini di emissione dei mandati e gli ordini di riscossioni;

m) deve vegliare che per nessuna ragione, pratiche e documenti vadano fuori della sede dell'Amministrazione; e provvedere a tutto quanto gli viene affidato dal Superiore.

31° Il Ragioniere contabile ha le seguenti attribuzioni:

a) tenere in modo regolare ed al corrente, secondo le norme dettate dalle leggi e dai regolamenti

sull'assistenza e beneficenza pubblica, i registri contabili dell'Amministrazione;

b) apparecchiare e presentare nel mese di settembre il progetto del Bilancio Preventivo per l'anno successivo, esaminare il conto finanziario presentato dal Tesoriere e presentarlo nella prima metà di maggio per l'esame e la decisione della Consulta e dell'Assemblea;

c) tenere in evidenza la scadenza dei crediti, contribuzioni ed in genere di ogni discussione e pagamenti; deve preparare in base ad ordine di emissione i mandati di pagamenti, gli ordini di introito e ne prende annotazione;

d) tenere in evidenza e partecipare in tempo utile al Segretario le scadenze dei pagamenti a farsi o degli introiti a farsi da crediti risultanti;

e) deve curare e tenere al corrente il registro dei mandati, il registro degli ordini di riscossione al Tesoriere, il fascicolo degli ordini di emissione dei mandati, il libro maggiore di entrata ed uscita come parimenti i giornali di cassa.

32° Il Tesoriere dovrà disimpegnare il suo mandato affidatogli dall'assemblea col custodire il numerario e tutti i valori di pertinenza della Congrega. Eseguirà gli incassi fatti dal collettore mediante bolletta staccata da apposito bollettario che sarà, tenuto con numero cronologico; dovrà pagare in seguito a

mandati firmati dal Superiore, dal Censore e dal Segretario, riportando sia la riscossione che i pagamenti in un registro cronologico giornalmente; sarà soggetto al controllo del ragioniere o contabile, e in qualunque momento, se richiesto dal Superiore, dovrà dare la situazione di cassa la quale dovrà essere redatta e presentata in ogni mese in doppio, di cui una gli verrà restituita dal Superiore debitamente vistata e firmata dal Ragioniere o contabile. Ed in fine non oltre il mese di marzo deve compilare il conto della sua gestione dell'anno precedente.

33° Il Collettore, o chi per esso, mediante bollettario firmato dal Tesoriere e vistato dal Superiore, curerà gli incassi degli iscritti ordinari e benefattori ed in ogni prima e terza domenica di mese ne verserà l'importo al Tesoriere facendosi rilasciare da questi bolletta quietanzata dagli incassi mensili. Al collettore potrà essergli assegnato un aggio da stabilirsi dall'Amministrazione volta per volta.

CAPO IV.

Della Consulta

34° La Consulta non avrà voto deliberativo, ma interverrà nelle riunioni per dare il suo consiglio in quelle proposte che l'Amministrazione crederà opportuno fare nell'interesse dell'Arciconfraternita, e stu-

diare di accordo le proposte da presentarsi all'assemblea.

CAPO V.

Del Culto

35° La parte religiosa sarà affidata al Padre Spirituale, il quale interverrà in tutte le riunioni che si faranno per assistere, sorvegliare o portare la parola di pace, in caso che nelle riunioni vi sia parere discorde fra gli intervenuti. Non avrà voto deliberativo.

CAPO VI.

Disposizioni finali

36° Per tutto quanto non è contemplato negli articoli del presente regolamento, la Confraternita o gli ascritti si atterranno alle disposizioni di legge, relative alle istituzioni di pubblica beneficenza o assistenza.

Alto Commissariato per la Città e Provincia di Napoli

N. 1780 5175.93 — Visto si approva

Napoli 2 marzo 1933, XI

L'Alto Commissario F.to BARATONO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Napoli 30 agosto 1937, XV

IL SEGRETARIO

IL SUPERIORE



